

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 3256/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1657/93 relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1657/93⁽²⁾ istituisce una sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera;

considerando che le autorità portoghesi hanno chiesto la sospensione dei dazi della TDC per beni strumentali diversi da quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1657/93; che tale domanda è motivata dall'aumento del numero di imprese che operano nella zona franca di Madera e dalla diversificazione delle attività economiche locali;

considerando che la decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA)⁽³⁾, riconosce il ruolo delle zone franche nello sviluppo economico delle

regioni in questione e sottolinea l'opportunità di adottare misure doganali specifiche per favorire lo sviluppo di queste zone franche;

considerando che, in base agli elementi di valutazione forniti dalle autorità portoghesi, risulta che, da quando è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 1657/93, nella zona franca di Madera si stanno sviluppando nuove attività economiche; che occorrono beni strumentali per il mantenimento di queste attività; che pare quindi giustificato far beneficiare questi prodotti della sospensione dei dazi della TDC se importati a Madera e nelle Azzorre e destinati alle zone franche di queste regioni; che pertanto è opportuno modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1657/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1657/93 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ Parere reso il 16 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.